

## **IP363 - E-COMMERCE SPECIALIST-HWONLINE/VENDITE ON LINE**

Provvedimento n. 30700

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, così come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 7 marzo n. 26, entrato in vigore il 2 aprile 2023, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349 (PS12240), con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dalla società E-Commerce Specialist S.r.l. (di seguito anche "ECS", il "Professionista" o la "Società") e consistenti: (a) nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche e i tempi di consegna dei prodotti venduti attraverso il proprio sito *internet*, nonché nell'adozione di modalità scorrette del processo di vendita *online* (di seguito anche "Pratica A") e (b) nella ritardata/mancata consegna dei prodotti venduti *online*, nell'omessa o inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita e nell'ostacolo all'esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori (di seguito anche "Pratica B");

VISTA la propria delibera del 28 febbraio 2023, n. 30502, con la quale l'Autorità ha contestato alla società E-Commerce Specialist S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. PREMESSA**

**1.** Con provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30349 (di seguito anche "Provvedimento"), di chiusura del procedimento PS12240, l'Autorità ha accertato da parte del Professionista la realizzazione, nell'ambito dell'attività di vendita *online* attraverso il sito *web* *hwonline.it*, di due pratiche commerciali scorrette consistenti in:

Pratica A) scorrettezza delle informazioni sulle caratteristiche delle offerte nonché del processo di vendita *online*, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo;

Pratica B) adozione di modalità illecite di gestione della fase successiva all'acquisto *online*, in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

**2.** Nello specifico delle condotte, con riferimento alla Pratica A, è stata accertata la scorrettezza di un insieme di comportamenti posti in essere dal Professionista nella fase di promozione dei prodotti *online* e nel momento della conclusione del relativo contratto di acquisto. E' stata censurata, in primo luogo, l'omissione di informazioni e/o la diffusione di indicazioni ingannevoli in merito all'effettiva disponibilità dei prodotti, in quanto nella realtà i beni presentati come disponibili non risultavano fisicamente presenti nei magazzini o negozi della Società, e alla modalità di vendita tramite *dropshipping*, nonché l'ingannevole prospettazione dei tempi di consegna a domicilio dei prodotti acquistati *online* che, in molti casi, si sono rivelati inattendibili e imprecisi, laddove non del tutto omessi nella fondamentale fase del primo contatto dei consumatori, nel momento precedente alla conclusione del contratto<sup>1</sup>.

**3.** Nell'ambito della medesima pratica, sono state, inoltre, considerate scorrette le modalità di gestione del processo di vendita *online*, con specifico riguardo all'immediato addebito di pagamento dei prodotti acquistati *online* dai consumatori e/o al blocco dell'ammontare del prezzo sul *plafond* di spesa sulle loro carte di credito, al momento dell'ordine *online* e, quindi, prima del perfezionamento del contratto, facendo poi frequentemente ricorso all'annullamento unilaterale degli ordini di acquisto<sup>2</sup>.

**4.** Per quanto concerne la Pratica B, l'Autorità ha accertato la scorrettezza di una serie di comportamenti posti in essere dal Professionista nella fase successiva all'acquisto *online* e che si sostanziano nella mancata consegna dei prodotti venduti sul citato sito *internet* e già pagati dai consumatori, nonché nell'omissione di informazioni relative al *tracking* e allo stato di spedizione degli ordini.

---

<sup>1</sup> [Cfr. i paragrafi 119-122 del provvedimento.]

<sup>2</sup> [Cfr. i paragrafi 130-132 del provvedimento.]

5. Nell'ambito della medesima pratica commerciale scorretta, sono state, inoltre, censurate le ulteriori condotte consistenti nell'ostacolare l'esercizio dei diritti di recesso e/o rimborso dei consumatori a seguito della ritardata/mancata consegna dei prodotti e/o nell'annullare unilateralmente l'ordine<sup>3</sup>. Assumevano, inoltre, valenza ostruzionistica, le criticità insite nella gestione degli ordini e nelle procedure interne di recesso e di rimborso nonché l'inadeguatezza dei processi aziendali di ECS che non consentono una compiuta ed efficace trattazione dei dati, determinando l'impossibilità di monitorare l'intero processo di rimborso e stabilire il tempo intercorso tra la richiesta di cancellazione dell'ordine inviata dal cliente e lo storno effettivo del pagamento. Nello specifico, rilevava l'insufficiente livello di automazione delle procedure gestionali interne, con la conseguente necessità di espletare manualmente complesse attività che, per quanto riguarda i rimborsi, erano effettuate direttamente da alcuni dipendenti aziendali, affidando nei fatti ad alcuni dipendenti aziendali la gestione dei rimborsi, che erano calendarizzati secondo le disponibilità di cassa della Società ed eseguiti in modalità manuale, dando priorità alle richieste più recenti, dal momento che per le istanze più risalenti il danno reputazionale era ritenuto ormai consumato<sup>4</sup>.

6. In tale contesto rilevava altresì l'omessa o inadeguata fornitura del servizio di assistenza *post-vendita* che si è sostanziata nell'estrema difficoltà di contatto del Professionista, nell'ingiustificata dilatazione dei tempi di attesa e nell'omesso riscontro alle istanze dei consumatori<sup>5</sup>.

7. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione e continuazione delle descritte pratiche commerciali scorrette, disponendo che il Professionista comunicasse, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento – avvenuta in data 24 ottobre 2022 – le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b) del Provvedimento n. 30349/2022<sup>6</sup>.

## II. LE INIZIATIVE ASSUNTE IN OTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA

8. ECS non ha trasmesso alcuna relazione di ottemperanza in relazione alle misure adottate per far venire meno le condotte commerciali scorrette censurate e sanzionate. Inoltre, da accertamenti svolti d'ufficio, risulta che il Professionista non ha modificato il sito *internet* Hwonline<sup>7</sup> e non ha cessato le condotte relative alle mancate consegne, ai mancati rimborsi e, più in generale, alla mancata assistenza alla clientela. Al riguardo rileva, infatti, che il sito citato continuava a riportare le medesime indicazioni circa la disponibilità dei prodotti e i tempi di consegna degli stessi che sono state ritenute non corrette e idonee a pregiudicare il comportamento del consumatore; risultava, inoltre, persistere la gestione con modalità scorrette del processo di acquisto *online*. Anche dai siti *internet* di recensione delle esperienze dei consumatori (cfr., ad esempio, Trustpilot, Eshoppingadvisor)<sup>8</sup> continuavano a comparire lamentele e censure in ordine al comportamento di ECS il quale, a fronte dell'acquisto di prodotti regolarmente pagati, a distanza di vari mesi dall'acquisto, non consegnava detti prodotti e non rimborsava quanto pagato.

## III. L'AVVIO E L'ITER DEL PRESENTE PROCEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA

9. In ragione di quanto sopra, l'Autorità con provvedimento n. 30502 del 28 febbraio 2023, ha contestato a E-Commerce Specialist S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349.

10. In particolare, con specifico riferimento alle condotte ritenute scorrette nell'ambito della Pratica A, è emersa la reiterazione delle seguenti condotte: *i)* utilizzo di modalità scorrette per indicare la disponibilità dei prodotti, senza informare adeguatamente i consumatori in merito alla circostanza che i prodotti non sono disponibili presso i magazzini del Professionista e devono essere forniti da operatori terzi; *ii)* omissione di una corretta informativa sui tempi di consegna dei prodotti venduti *online*.

11. Per quanto concerne i comportamenti illeciti riconducibili alla Pratica B, alcune evidenze documentali acquisite agli atti dopo la notifica del provvedimento configurano la possibile reiterazione da parte di ECS di condotte connotate dai medesimi profili di illiceità già censurati nel Provvedimento, con particolare riferimento alle fattispecie di mancata consegna e ostacolo all'esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori.

12. Il provvedimento di avvio del presente procedimento di inottemperanza (IP363) alla delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349, è stato notificato a ECS tramite Posta Elettronica Certificata il 9 marzo 2023, al fine di consentirle di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

---

<sup>3</sup> [Cfr. i paragrafi 141-142 del provvedimento.]

<sup>4</sup> [Cfr. paragrafo 149 del provvedimento.]

<sup>5</sup> [Si veda al riguardo il paragrafo 154 del provvedimento.]

<sup>6</sup> [Con ordinanza n.520 del 26 gennaio 2023 il Tar del Lazio ha respinto, in sede cautelare, il ricorso di impugnazione del provvedimento per carenza sia del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*.]

<sup>7</sup> [Cfr. verbale acquisizione agli atti delle pagine del sito *internet* Hwonline del 15 gennaio 2023 e del 20 febbraio 2023.]

<sup>8</sup> [Cfr. verbale acquisizione agli atti delle pagine del sito *internet* TrustPilot e del sito Eshoppingadvisor del 20 febbraio 2023.]

**13.** In data 12 aprile 2023 è stata comunicata alla Società la convocazione in audizione per il 27 aprile 2023 ma il Professionista né si è presentato in audizione né ha trasmesso riscontri o giustificazioni per la mancata partecipazione. Parimenti, ECS non ha trasmesso memorie o atti difensivi nel corso dell'intero procedimento.

**14.** Il 7 maggio 2023 è stata trasmessa alla Società la comunicazione del termine per la presentazione di memorie conclusive e di conclusione della fase istruttoria ma, anche a seguito di tale invio, non ha inviato memorie o atti difensivi.

#### **IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

**15.** Dagli accertamenti svolti d'ufficio nel corso del procedimento è emerso che ECS ha reiterato le condotte accertate come illecite nel provvedimento n. 30349/2022, riconducibili alla Pratica A e, in particolare, relative alla diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche delle offerte commerciali, con specifico riferimento alla disponibilità e ai tempi di consegna di prodotti, nonché alla gestione con modalità scorrette del processo di acquisto *online*<sup>9</sup>. Per quanto attiene ai comportamenti relativi alla Pratica B, relativi alla gestione della fase *post-vendita*, sono emersi, da accertamenti svolti d'ufficio, elementi tali da configurare una reiterazione da parte del Professionista delle condotte accertate come illecite nel provvedimento n. 30349/2022<sup>10</sup>.

**16.** Dalle evidenze agli atti, risulta, in primo luogo, che il sito *internet* Hwonline non ha adottato misure idonee a ottemperare alla diffida di cui al provvedimento n. n. 30349/2022 e ritenute necessarie per rendere edotto il consumatore sulle condizioni di vendita e sui tempi di effettiva consegna dei prodotti, continuando, invece, a utilizzare modalità ambigue e scorrette per indicare la disponibilità dei prodotti.

**17.** Inoltre, nelle schede prodotto presenti sul sito, accanto alla dicitura "*disponibile*", compare un'indicazione circa i giorni necessari alla consegna (ad esempio, sette giorni) e un riferimento generico alla circostanza che la spedizione avvenga "*da nostra logistica interna*" o "*da fornitore esterno*". In nessuna parte nel sito *internet* è presente la descrizione delle modalità di rifornimento della merce e neppure è indicata, in modo chiaro e adeguato, la circostanza che i beni non sono fisicamente presenti nel magazzino centrale ed è necessario verificare la disponibilità presso fornitori terzi.

**18.** La scorrettezza delle predette modalità informative è aggravata dalla circostanza che ECS ha continuato a perpetrare l'omissione informativa circa il fatto di operare in *dropshipping* e, dunque, di non detenere la disponibilità materiale della merce commercializzata sul proprio Sito (indicandola come "*disponibile*"), dovendosi, invece, approvvigionare presso fornitori terzi che provvedono all'evasione degli ordini. Tale modalità di fornitura della merce non sembra essere stata modificata a seguito del citato provvedimento n. 30349/2022 dell'Autorità.

**19.** Il Professionista ha perseverato nell'omissione informativa sui tempi di consegna dei prodotti venduti *online*, continuando a omettere - tanto nella *homepage*, quanto nelle schede prodotto - la data di consegna dell'ordine, limitandosi a prevedere un termine *standard*.

**20.** Non risulta nessun cambiamento, dopo la notifica del citato Provvedimento, in ordine alla modalità di immediato blocco del *plafond*, con conseguente congelamento dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, al momento dell'ordine *online* e prima del perfezionamento del contratto, riservandosi di esercitare la facoltà di annullamento degli ordini ancora disciplinata nelle condizioni generali di vendita.

**21.** Parimenti non risulta essere stata modificata la condotta già censurata con il precedente Provvedimento di cui alla Pratica B in ordine alla mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori e alla mancata assistenza in fase di gestione *post vendita*. Al riguardo, rilevano le recensioni e lamentele presenti sui siti di recensione, acquisite agli atti d'ufficio.

**22.** In particolare, sul sito Eshoppingadvisor, su settanta segnalazioni ivi riportate, l'89% presenta un giudizio "*pessimo*", come dimostra l'esperienza di alcuni consumatori che lamentano di aver acquistato dei prodotti sul sito *internet* Hwonline (frigorifero, *workstation*, ecc...) ma di non aver mai ricevuto la merce pagata e di non riuscire ad ottenere il rimborso di quanto pagato. Anche sul sito Trustpilot su 1,089 recensioni, circa il 70% riporta un valore negativo; a titolo di esempio si riporta il caso di un consumatore che nel mese di maggio 2023 afferma: "*questo venditore [...] non spedisce i prodotti e neanche i rimborsi dovete solo denunciare per avere i vostri soldi*". Sempre nel mese di maggio 2023, un altro consumatore dichiara di aver acquistato un telefono ma, a distanza di tre settimane dall'acquisto e pagamento, non ha notizie del suo ordine.<sup>11</sup>

#### **V. VALUTAZIONI**

**23.** Alla luce del complesso degli elementi acquisiti d'ufficio nel corso della fase istruttoria del procedimento, nel merito si ritiene che il comportamento posto in essere da ECS costituisca inottemperanza alle lettere a) e b) del dispositivo della delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349, in quanto sulla base delle evidenze acquisite in atti, il Professionista -

<sup>9</sup> [Cfr. verbale acquisizione di alcune pagine del sito *internet* Hwonline in data 13 giugno 2023 relative alle informazioni rese in ordine a: "Chi siamo", "Diritto di recesso", "Spedizione e consegna", "Tempi di consegna" "Termini di condizioni di vendita" nonché alcune immagini e informazioni relative ad alcuni prodotti in vendita.]

<sup>10</sup> [Cfr. verbale acquisizione agli atti pagine del sito Trustpilot e Eshoppingadvisor del 29 maggio 2023.]

<sup>11</sup> [Cfr. verbale acquisizione agli atti del 7 giugno 2023.]

oltre ad aver trasmesso alcuna relazione di ottemperanza in relazione alle misure adottate per far venire meno le condotte commerciali scorrette accertate e sanzionate con il Provvedimento - risulta aver reiterato le condotte già accertate come illecite dall'Autorità, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, in violazione della diffida contenuta nel predetto Provvedimento.

**24.** In particolare, come indicato nel provvedimento di avvio del presente procedimento IP363 e illustrato nei paragrafi del presente provvedimento relativi alle risultanze del procedimento, dagli elementi documentali in atti è emerso che dopo la notifica del citato provvedimento n. 30349/2022, la società non ha apportato quelle modifiche al proprio sito *web* ritenute necessarie per dare ai consumatori una chiara ed esplicita informativa circa la modalità di *dropshipping* utilizzata per acquisire la disponibilità materiale della merce commercializzata e ha continuato a fornire indicazioni ingannevoli sulla *disponibilità* dei prodotti, qualificando tutti i beni offerti in vendita *online* come "disponibili" sebbene non fossero fisicamente presenti nei magazzini della Società.

**25.** Inoltre, il Professionista ha perseverato nell'omettere di informare i consumatori in merito alle tempistiche di consegna dei prodotti offerti in vendita *online*, reiterando il *deficit* informativo già sanzionato per aver omesso un'informazione rilevante di cui il consumatore medio ha bisogno fin dal primo contatto per poter prendere una decisione consapevole di acquisto.

**26.** Infine, ECS ha proseguito la propria attività di *e-commerce* attraverso modalità scorrette di gestione del processo di vendita *online*, disponendo l'immediato blocco del *plafond*/addebito per l'importo corrispondente al prezzo di acquisto del bene al momento dell'ordine *online* (e quindi in una fase precedente alla conclusione del contratto).

**27.** Da ultimo, come risulta anche dalle lamentele dei consumatori, il Professionista ha continuato la condotta consistente nelle mancate consegne dei prodotti già regolarmente pagati dai consumatori e nei comportamenti ostruzionistici a fronte delle richieste di rimborso di quanto pagato.

**28.** Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il comportamento complessivo posto in essere da ECS successivamente al provvedimento dell'Autorità del 18 ottobre 2022, n. 30349, costituisca inottemperanza alla diffida del predetto Provvedimento, in violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**29.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo - così come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 7 marzo n. 26, entrato in vigore il 2 aprile 2023 - in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 dello stesso articolo 27, e in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

**30.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**31.** Sotto il profilo della gravità della violazione rilevano per il Professionista i seguenti elementi: *i*) la dimensione economica di E-Commerce Specialist S.r.l., che nell'ultimo bilancio disponibile, chiuso al 31 dicembre 2020, ha registrato un fatturato di oltre 4 milioni di euro<sup>12</sup>; *ii*) la specificità del settore dell'*e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto ai venditori *online*; *iii*) l'ampia reiterazione delle condotte illecite, in ragione delle informazioni veicolate a mezzo *internet* e delle modalità di vendita *online*, dotate della capacità di raggiungere rapidamente un numero elevatissimo di consumatori localizzati sull'intero territorio nazionale; *iv*) la pluralità dei profili di illiceità reiterati e la specifica tipologia delle infrazioni, le quali afferiscono ad una fase molto delicata del rapporto di consumo, quella del primo contatto pubblicitario in cui si verifica l'effetto di "aggancio" del consumatore sulla base della prospettazione delle caratteristiche dell'offerta commerciale, e sono altresì connotate da un significativo grado di offensività in ragione delle modalità scorrette e insidiose del complessivo processo di acquisto *online*, atteso l'immediato addebito/blocco del corrispettivo a prescindere dall'effettiva conclusione del contratto di acquisto a distanza.

**32.** Per quanto concerne la durata, dagli elementi acquisiti in atti emerge che l'inottemperanza alla diffida di cui al Provvedimento sia stata perpetrata continuativamente dal Professionista a partire dal 24 ottobre 2022, data di notifica della Delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349, e risulta non ancora cessata.

**33.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di irrogare a E-Commerce Specialist S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, complessiva, pari a 360.000 € (trecentosessantamila euro), tenuto conto della natura unitaria della condotta posta in essere dal Professionista nella violazione reiterata della diffida contenuta nella Delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349. Alla luce delle predette considerazioni, tale importo si presenta, per un verso, pienamente proporzionato tenuto conto altresì del massimo edittale della sanzione anche precedente alla richiamata modifica normativa (essendo inferiore a 1/10 di esso); per altro verso, il predetto importo, appare necessario ad assicurare alla sanzione un'adeguata funzione deterrente, generale e specifica.

---

<sup>12</sup> [Ultimo bilancio depositato e disponibile nella banca dati Telemaco delle Camere di Commercio.]

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società E-Commerce Specialist S.r.l., consistito nell'aver violato la delibera del 18 ottobre 2022, n. 30349, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società E-Commerce Specialist S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 360.000 € (trecentosessantamila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*